

Benvenuti

La Costituzione della Repubblica Italiana: I principi fondamentali



IIIS PETRUCCELLI PARISI
MOLITERNO, 14 luglio 2020

docente *Biagio Russo*

tutor *Domenica Speranza*

LEGGIBILITÀ DELLA “COSTITUZIONE”

Tullio De Mauro ha constatato e dimostrato (2006, Utet) che la Costituzione è comprensibile da tutti.

Il testo della Costituzione italiana è lungo **9369 parole**: 1357 lemmi diversi di cui 1002 del **lessico di base** dell'italiano. Le parole di base sono ricorrenti e frequenti e costituiscono il **92,13%** del totale, di conseguenza solo il **7,87%** del testo complessivo della Costituzione è costruito con vocaboli non di base. Pochi i **tecnicismi giuridici**.

Il limite per una buona leggibilità di una frase è di 20-25 parole. I periodi della costituzione hanno una **lunghezza media di 19,6 parole**, contro le 120-180 parole dei periodi di molti testi giuridici italiani.

Come spiega Michele Cortelazzo in **Elogio linguistico della Costituzione**, la **sintassi è lineare e priva di eccessive complessità**, con un numero ridotto di proposizioni subordinate, nessun inciso, raro uso del gerundio e del congiuntivo.

LEGGIBILITÀ DELLA “COSTITUZIONE”

Leggibilità e comprensibilità

De Mauro ricorda che la leggibilità (lessico e periodi) è una precondizione dell'effettiva **comprensibilità**, condizionata dalla “qualità” di chi legge o ascolta: varia a seconda del livello socioculturale e della capacità di affrontare il tipo di testo e la modalità in cui è presentato, ad es. scritto o ascoltato.

La **Costituzione** ha un indice di **leggibilità pari a 50** e per questo: “fu ed è un testo capace di raggiungere, sia con una lettura assistita e spiegata, tutta la popolazione con almeno la licenza elementare, cioè, nei nostri anni, quasi il 90% della popolazione” (nel 1947 invece quasi il 42% della popolazione non analfabeta).

SIGNIFICATI DI “COSTITUZIONE”




COSTITUZIONE

In senso descrittivo, indica i “**tratti somatici**” che caratterizzano un determinato sistema politico, così come esso di fatto è organizzato e funziona. Da questo punto di vista, si può dire che ogni società ha una Costituzione. È come dire: “ogni vertebrato ha una colonna vertebrale”.

Si può parlare della Costituzione” di qualsiasi sistema politico, antico o moderno, sia o meno dotato di un documento solenne o scritto come *la* Costituzione. È lo scheletro di un sistema politico.

TESTO NORMATIVO



COSTITUZIONE

La Costituzione è anche **un testo normativo, una fonte del diritto, la più importante** delle fonti, da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzione di poteri e regole per il loro esercizio.

I giuristi ovviamente guardano alla Costituzione come ad un testo normativo. Non serve loro per spiegare un sistema politico o la sua origine storico--filosofica, ma per stabilire se un determinato atto o comportamento sia conforme o difforme rispetto alla Costituzione, se sia qualificabile come legittimo o meno.

MANIFESTO POLITICO



COSTITUZIONE

La Costituzione può essere intesa come manifesto politico. In questa accezione, essa non è un “dato”, non è lo scheletro politico della società, ma è il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce la vittoria di una visione tutta politica dell'organizzazione sociale e della sua forma istituzionale. È un documento solenne proiettato al futuro, pieno di promesse di cambiamento, di programmi e di speranze, con l'indicazione delle soluzioni istituzionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi voluti.

IL CONTESTO STORICO

La **Costituzione della Repubblica Italiana** è la **legge** fondamentale dello Stato italiano e fondativa della Repubblica italiana. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

Approvata

Dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947

Promulgata

Dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947

Pubblicata

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947

Entrò in vigore

Il 1° gennaio del 1948

CORRIERE DELLA SERA

E' nata la Repubblica italiana

Umberto partirà sabato dopo la consegna dei poteri a De Gasperi, Capo provvisorio del nuovo Stato - Volontà di cooperazione di tutti i partiti per la distensione e la concordia

TREGUA NAZIONALE

La Repubblica ha vinto. Ma tutto non è ancora finito. Il paese sta a dimostrarci la sua volontà di cooperazione con tutti i partiti per la distensione e la concordia. Il popolo ha dimostrato di non aver paura di un cambiamento di regime. I fatti parlano chiaro. La vittoria è stata decisa. La Repubblica è nata. La tregua nazionale è stata proclamata. Tutti i partiti si sono impegnati a cooperare per la distensione e la concordia.

I RISULTATI DEL "REFERENDUM"

REPUBBLICA 12.718.019
MONARCHIA 10.709.423

ROMA 6 giugno, cont.
L'Ansa trasmette i seguenti risultati provvisori per il referendum, giunti fino alle ore 21 del 6 giugno, relativi a 35.042 sezioni scrutinate, sopra un complesso di 30.311:

PIEMONTE - Sezioni elettorali 2532; sezioni scrutinate 2532; Repubblica 1.290.070; Monarchia 939.865.

LIGURIA - Sez. elet. 1470; sez. scrut. 1409; Repubblica 631.150; Monarchia 281.697.

LOMBARDIA - Sez. elet. 3242; sez. scrut. 3233; Repubblica 2.270.335; Monarchia 1.270.183.

VENEZIA TRIDENTINA (esclusa Belluno) - Sez. elet. 485; sez. scrut. 445; Repubblica 191.450; Monarchia 23.728.

VENETO - Sez. elet. 2816; sez. scrut. 2601; Repubblica 1.401.211; Monarchia 812.777.

La Costituente

Democristiani 7.876.874; socialisti 4.606.509; comunisti 4.204.741; minoranze democratiche 1.486.227.

Membri del Parlamento provvisorio eletti dal Parlamento dell'ultimo ordinamento a 31.998 sezioni su 32.311 con un totale di 21.282.371 voti:

| | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Comunisti | 4.204.741 | per cento 19,1 |
| Movimento unionista | 65.599 | 0,3 |
| Unione qualunque | 1.161.153 | 5,5 |
| Partito repubblicano | 963.202 | 4,5 |
| Cristiano-sociali | 51.280 | 0,2 |
| Democristiani | 7.876.874 | 36,1 |
| Socialisti | 4.606.509 | 21,7 |
| Concentr. democ. repub. | 51.509 | 0,2 |
| Aziendisti | 254.066 | 1,2 |
| Unione dem. naz. | 1.166.277 | 5,5 |
| Blocco naz. libertà | 509.569 | 2,4 |
| Altre liste | 801.642 | 3,8 |



IL CONTESTO STORICO



IL CONTESTO STORICO

Con la nascita della Costituzione si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito. **Potere costituente** è un “potere libero”, anzi “l’unico potere libero”, cioè non regolato da leggi.

Il nuovo regime politico per affermarsi deve fornire **garanzie** e la Costituzione è il luogo in cui queste garanzie sono scritte. Dotandosi di una Costituzione, alle cui regole dichiara di sottoporsi, il nuovo regime si «costituisce» come un ordinamento legittimo.



I CARATTERI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

Rigida

Per la modificazione del testo costituzionale è previsto un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie. Inoltre, la prevalenza della Costituzione sulla legge ordinaria è garantita da un giudice che ha il compito di non consentire che vengano applicate leggi contrarie alla Costituzione (controllo di legittimità delle leggi).


Lunga

Non si limita a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e della produzione delle leggi, ma contiene principi e anche disposizioni analitiche che riguardano le materie più disparate, dal credito al risparmio, dall'ambiente alla famiglia.

Aperta

Non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli, lasciando alla legislazione successiva l'individuazione del punto di bilanciamento. Il carattere "aperto" della Costituzione sta ad indicare la sua natura pluralista.

LA STRUTTURA



I PRIMI DODICI ARTICOLI

I più importanti principi enunciati in tali articoli



Forma di governo repubblicana
(artt. 1; disp. finali XII, XIII)

Principio democratico
(artt. 1, 48, 49, 55, 56, 58)

Principio di unità e di identità nazionale
(artt. 3, 5, 52, 54, 87)

Principio personalista e della dignità umana
(artt. 2, 3, 13, 27, 32)

Principio pluralista (artt. 2, 5)

Principio lavorista (artt. 1, 4, 39)

Principio solidarista (artt. 2, 4, 32, 52, 54)

Principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3)

Principio di laicità dello Stato
(artt. 7, 8, 19, 20)

Principio del decentramento
(artt. 3, 5, 6, 114, 116 e artt. 114-133)

ARTICOLO 1



Articolo 1

L' Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.

... REPUBBLICA DEMOCRATICA...

La Democrazia indica la nostra **forma di Stato**.

Democrazia = potere del popolo = **sovranità popolare**.

Il potere del popolo non è illimitato: va esercitato nei modi ed entro i limiti previsti dalla Costituzione (art. 1, II comma).



LA
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA



POPOLO

... REPUBBLICA DEMOCRATICA...

La democrazia può essere

Diretta



Si affida direttamente al popolo (o meglio, al corpo elettorale) l'esercizio di alcune funzioni, consentendogli di assumere delle decisioni immediatamente efficaci nell'ordinamento statale. Gli istituti di democrazia diretta si riducono ai seguenti: 1) **l'iniziativa legislativa popolare**; 2) la **petizione**; 3) il **referendum**.

Rappresentativa




Gli Stati di democrazia pluralista sono basati su sistemi rappresentativi, che affidano le principali funzioni pubbliche ad organi dello Stato distinti dal popolo (anche se ad esso collegati grazie a libere e periodiche elezioni). Gli istituti di democrazia diretta **affiancano** i meccanismi rappresentativi, con l'obiettivo di assicurare la partecipazione popolare alle decisioni che riguardano l'intera collettività e di colmare la distanza tra il popolo e l'apparato statale, ma si tratta di **integrazioni del sistema, che resta basato sulla rappresentanza politica**.

... FONDATA SUL LAVORO ...



Il lavoro viene visto come lo strumento più importante per la realizzazione della persona e per lo sviluppo della società. Vengono così eliminati tutti i privilegi derivanti dall'appartenenza a classi sociali nobili.

ARTICOLO 2




La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



... I DIRITTI INVIOLABILI...



ARTICOLO 2



**e ... i doveri
inderogabili
di solidarietà ...**

ARTICOLO 2

TRE PRINCIPI FONDAMENTALI

PRINCIPIO PERSONALISTA

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo ...”

PRINCIPIO PLURALISTA

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”

PRINCIPIO SOLIDARISTA

“... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale”. Esempi sono: la difesa della Patria (art. 52), l'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche (art. 53), il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54).

ARTICOLO 2

I diritti inviolabili dell'uomo

Diritti che appartengono all'uomo in quanto tale

Sono

I Diritti "tipici" riconosciuti dalla **Costituzione** (artt. **13 e seguenti**); **Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo** (ONU 1948); **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo** (Consiglio d'Europa 1950).

Nuovi diritti che possono nascere per i cambiamenti della società e per le scoperte tecnico-scientifiche (norma a fattispecie aperta):

- Diritto alla privacy.
- Diritto all'identità sessuale.
- Divieto di clonazione umana.

ARTICOLO 3



ARTICOLO 3



Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di **condizioni personali e sociali**.

ARTICOLO 3



È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



ARTICOLO 3



ARTICOLO 3

ART. 3, I
comma

EGUAGLIANZA FORMALE

(Artt. 29, II
comma, 31, 37, I
comma, 48, I
comma, 51, 6, 8,
19, 20)

Eguaglianza davanti alla legge: nessuno può ergersi al di sopra della legge facendo valere nei confronti dei suoi simili presunte superiorità o differenze sociali.

Eguaglianza nella legge: pone un vincolo allo stesso legislatore, vietandogli di emanare leggi che contengono discriminazioni fondate su: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

ART. 3, II
comma

EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

(Artt. 32, 34, 35,
36, 37, 38, 48, 49;
41-47)

Gli interventi della Repubblica mirano a rimuovere le disparità di fatto esistenti affinché tutti i cittadini siano posti nelle condizioni di realizzare pienamente se stessi e le proprie aspirazioni.

Gli interventi pubblici sono volti a garantire i **DIRITTI SOCIALI**.

ARTICOLO 4



La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.



ARTICOLO 4

Art. 1

il lavoro



**È il
fondamento
della
Repubblica**

Art. 2

il lavoro



**È un dovere
inderogabile**

Art. 4

il lavoro



Diritto



Non è un diritto soggettivo, ma un impegno per lo Stato (art. 35: tutela dei lavoratori; interventi per la piena occupazione).

Dovere



Non è un dovere giuridico, ma un **dovere civico**, comprendente ogni tipo di impegno anche se non retribuito.


ARTICOLO 5



La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le **autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo**; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'**autonomia** e del **decentramento**.

ARTICOLO 5

Costituzione della Repubblica Italiana



Art. 5:

La Repubblica,
una e indivisibile, [...]

Nel 2001 il Parlamento ha approvato una legge costituzionale (legge cost. 3/2001) di riforma organica del Titolo V, Parte II della Costituzione.

La nuova disciplina ha disegnato una Repubblica delle autonomie, articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita.

ARTICOLO 5

sancisce

- ❖ Principio di unità e di indivisibilità della Repubblica: “La Repubblica, una e indivisibile...”
- ❖ Principio del decentramento amministrativo (trasferimento di competenze e poteri decisionali dagli organi centrali dello Stato-persona agli organi periferici): “... riconosce e promuove le autonomie locali” (Regioni, Province, Comuni).




Art. 114, I comma Cost.: “La Repubblica è costituita dai **Comuni**, dalle **Province**, dalle **Città metropolitane**, dalle **Regioni** e dallo **Stato**”.

Art. 118, I comma Cost.: “Le **funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni**, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di **sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**”.

ARTICOLO 6

12 Lingue



ALBANESE CATALANO GERMANICO
GRECO SLOVENO CROATO
FRANCESE FRANCO-PROVENZALE
FRIULANO LADINO OCCITANO
SARDO

150° Unità d'Italia - Omaggio alle
Minoranze Linguistiche Storiche



ARTICOLO 6



La Costituzione, nel rispetto dei principi e dei valori di libertà ed eguaglianza, con questa norma ribadisce il precetto contenuto nell'art. 3, nella parte in cui vieta ogni forma di discriminazione in base alla lingua, dissociandosi dalla precedente esperienza dittatoriale fascista ed impegnandosi a favore della tutela delle minoranze alloglotte.



**Stato pluralistico
e sociale**

ARTICOLO 7



Lo **Stato** e la **Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ARTICOLO 7



ARTICOLO 7

Stato e Chiesa cattolica

Due Stati

**Sovrani e
indipendenti**


Viene sancito il principio della **separazione** tra Stato e Chiesa ed il principio della **laicità** dello Stato.

Rapporti regolati con legge

Patti Lateranensi, accordi sottoscritti **l'11 febbraio 1929** nel Palazzo di San Giovanni in Laterano da Mussolini per l'Italia e dal Cardinale Gasparri per la Santa Sede.

Modificati il 18 febbraio 1984 da un nuovo Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, detto di **Villa Madama**.

ARTICOLO 8



Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica



sono egualmente libere davanti alla legge




hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, con il limite del rispetto dell'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati da Intese.



La Repubblica, ispirandosi ai principi di **tolleranza, laicità e neutralità religiosa**, si impegna a tutelare senza distinzioni, ex art. 3, I comma Cost., la presenza sul territorio e l'esercizio di tutte le confessioni religiose.

Laicità dello Stato non significa indifferenza nei confronti della religione, ma si concretizza in una **eguale tutela del sentimento religioso**, indipendentemente dalla confessione che lo esprime, ed altresì in una politica ispirata alla **libertà religiosa** (artt. 2, 19 e 20 Cost.).

Articolo 9



**LA REPUBBLICA PROMUOVE
LO SVILUPPO DELLA CULTURA...**




**...e la
ricerca
scientifica e
tecnica...**



...Tutela il
paesaggio ...



... e il
patrimonio
storico e
artistico della
Nazione...




ARTICOLO 9

Per “**cultura**” deve intendersi l’attività intellettuale coincidente con le **espressioni artistiche e scientifiche** del talento umano.

Tale interpretazione è in linea con il dettato dell’art. **33, I comma Cost.**, che sancisce la **libertà dell’arte e della scienza** ed estende tale tutela a qualsiasi manifestazione dell’intelletto umano.

L’attività di ricerca, per i cui fini è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (**Miur**) è indispensabile in ogni ordinamento che promuove l’elevazione culturale del singolo per rinnovare i contenuti dell’insegnamento (**artt. 33 e 34 Cost.**) e favorire l’elevazione professionale dei lavoratori (**art. 35 Cost.**).

ARTICOLO 10



ARTICOLO 10



L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha **diritto d'asilo** nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ARTICOLO 10

Principio internazionalista

L'ordinamento giuridico italiano si impegna a rispettare le **norme del diritto internazionale** emante dagli Organismi Internazionali ai quali aderisce: ad es. le norme emanate dall'ONU o dall'Unione Europea (Dichiarazione Universale dei diritti umani, Convenzioni, Trattati, regolamenti comunitari).

Condizione giuridica dello straniero

La **legge ordinaria** deve stabilire la **condizione giuridica dello straniero** rispettando le norme e i trattati internazionali. La legge ad es. stabilisce le regole sugli ingressi, i permessi di soggiorno, la cittadinanza ecc..

Il diritto d'asilo

Se lo straniero arriva da un Paese dove manca il riconoscimento delle libertà democratiche ha **diritto d'asilo**, cioè il **diritto di non essere respinto**.

ARTICOLO 10

Divieto di estradizione

Non può essere concessa l'extradizione dello straniero per **reati politici** contro un regime illiberale.

L'extradizione consiste nella richiesta, formulata da uno Stato, di consegnare una persona, presente nel territorio di altro Stato, affinché tale persona sia sottoposta a processo.

L'extradizione non può essere concessa neppure con riferimento a fatti che siano puniti, nello Stato estero richiedente, con la pena di morte.



**Rispetto dei principi umanitari
e di solidarietà (art. 2 Cost.)**

ARTICOLO 11



L'Italia **ripudia la guerra** come strumento di offesa alla **libertà** degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in con gli altri Stati condizioni di parità i, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la **pace e la giustizia** fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ARTICOLO 11



ARTICOLO 11

L'ITALIA

ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo per risolvere le controversie internazionali.

aderisce agli Organismi Internazionali: **ONU, Unione Europea.**

riconosce limitazioni di sovranità.

Vietate le **guerre di aggressione**. Ammesse le **guerre difensive**, cioè le operazioni belliche destinate a fronteggiare aggressioni in atto che interessano direttamente il territorio dello Stato. (art. 52 **Cost.**: è sacro dovere di ogni cittadino difendere la Patria).

**PRINCIPIO PACIFISTA,
SOLIDARISTA E DI
GIUSTIZIA UNIVERSALE**

ARTICOLO 12



La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

ARTICOLO 12

La bandiera italiana è il simbolo dello Stato

Il suo ingresso ufficiale nella storia italiana come emblema della libertà repubblicana risale al 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana lo decretò «Bandiera Cispadana»

Le **tre bande uguali** (utilizzate successivamente da tutte le democrazie europee con differenti colorazioni) rappresentano i tre cardini (**libertà, uguaglianza, fraternità**) costituenti la matrice comune degli Stati democratici.